

Nota a Corte di Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 29 luglio 2013, n. 32837

**MALTRATTAMENTO E ABBANDONO DI ANIMALI ED INSUFFICIENZA
DELLA BUONA FEDE PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE**

A cura del Dott. Federico Mauri

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione (sez. III Penale, n. 32837 del 27 giugno - 29 luglio 2013) si è pronunciata su un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Torino. Questo, in qualità di tribunale del riesame, aveva respinto l'appello proposto contro una precedente ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari relativa ad un'istanza di dissequestro per quattordici cani adulti e sei cuccioli sottoposti a vincolo reale all'interno di un procedimento per il reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p.

Il ricorrente in primo luogo ha lamentato che il Giudice, nell'emettere il provvedimento oggetto di contestazione, non avrebbe valutato attentamente la sussistenza del fumus del reato, in particolar modo non avrebbe tenuto conto di quanto prodotto in sede processuale dalla difesa, secondo cui la detenzione degli animali sarebbe avvenuta in condizioni del tutto compatibili con la loro natura etologica.

In secondo luogo si è poi spinto a considerare che nel caso di specie non sussisterebbero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato addebitato. Sarebbe infatti mancata sia una condotta volta a compiere atti di sevizie e crudeltà nei confronti dei cani (essendo invece il fatto di reato un mero abbandono di animali, quindi un comportamento omissivo e non attivo) sia la volontarietà della medesima condotta (avendo il soggetto agente confidato, in buona fede, di aver sufficientemente garantito ai cani adeguati standard igienico – sanitari).

Il ricorrente ha peraltro dedotto, come terzo motivo di gravame, che il caso in questione potrebbe casomai integrare la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. in materia di abbandono di animali. In tale ipotesi, la misura reale applicata non sarebbe giustificata dall'esigenza di confisca degli animali che invece l'art. 544 sexies c.p. prevede per i maltrattamenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infine il medesimo ricorrente ha contestato altresì la sussistenza del periculum in mora, in quanto sarebbe provata la sua ferma intenzione di provvedere ad una migliore sistemazione degli animali in un secondo momento.

La Suprema Corte, dopo aver precisato che la competenza del giudice del riesame è limitata alla valutazione della legittimità delle misure cautelari adottate e non può integrare una decisione anticipata della controversia, ha respinto tutti i sopracitati motivi di ricorso.

Come risaputo, il titolo IX bis del Libro secondo del Codice Penale, il quale norma i cosiddetti “delitti contro il sentimento per gli animali”, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 189/2004, intitolata per l'appunto “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

Prima di quest'intervento del legislatore, i maltrattamenti nei confronti degli animali erano disciplinati dall'art. 727 c.p.

La previgente versione del suddetto articolo puniva *“chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche”*. In seguito alla novella del 2004, l'attuale versione della norma così stabilisce: *“chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”*.

Come giustamente evidenziato dai Giudici della Cassazione, il legislatore è intervenuto sull'articolo 727 c.p., restringendone l'ambito di applicazione all'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o comunque produttive di gravi sofferenze. Parte delle condotte originariamente contemplate da tale disposizione sono invece confluite nell'art. 544-ter c. p. e sono in prevalenza caratterizzate dalla volontarietà dell'azione.

I due reati sopracitati si distinguono inoltre per le finalità perseguite, in quanto l'abbandono e la detenzione impropria di cui all'articolo 727 c.p. sembrano unicamente destinate a garantire

che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura del medesimo, mentre il delitto ex art. 544 ter c.p. tende a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenza, lesioni o morte.

Quest'ultima norma, in materia di "maltrattamento di animali", sancisce che *"chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro"*.

Il dettato normativo è stato poi specificato dalla successiva giurisprudenza.¹

La Suprema Corte ha chiarito, richiamandosi alla pregressa giurisprudenza, che la lesione cagionata ad un'animale differisce rispetto a quella causata ad un essere umano e prevista ex art. 582 c.p. Quest'ultima, infatti, è notoriamente definita come "malattia insorta nel corpo o nella mente", qualificazione che invece non è richiesta per una lesione ad un animale in quanto di difficile verificabilità pur alla luce delle più moderne conoscenze di scienza veterinaria. A tal fine, è infatti sufficiente che vi sia una sensibile diminuzione dell'originaria integrità fisica dell'animale, pur in assenza di una vera e propria malattia e di una menomazione funzionale, quale conseguenza diretta di una condotta tanto commissiva quanto omissiva (Sez. III, n. 5979 del 7 febbraio 2013).

La stessa pronuncia ha poi ulteriormente precisato che detto reato, in quanto reato a forma libera, può integrarsi non solo con comportamenti commissivi, ma bensì anche con condotte omissive, qualora un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di evitare qualunque evento lesivo della salute dell'animale, pur non volendo che detto evento si verifichi, accetti consapevolmente il rischio che ciò avvenga in virtù della propria inerzia e non faccia nulla per impedirlo.

¹ L'interpretazione data alla norma in questione ha peraltro notevolmente ampliato le nozioni di "sevizie" e "crudeltà", facendovi rientrare comportamenti fra loro eterogenei, fra cui anche la custodia degli animali in condizioni igieniche precarie (Cass. Pen., Sez. III n. 26368, 6 luglio 2011).

A ciò si aggiunga che nel provvedimento impugnato viene ampiamente illustrato il risultato delle indagini (esplicando in modo dettagliato gli esiti dei numerosi sopralluoghi svolti presso la cascina dei ricorrenti), dove erano evidenziate le condizioni in cui gli animali erano detenuti: spazi ristretti, esposizione alle intemperie, totale assenza di lavaggio delle feci.

Viene altresì specificato che, dopo il secondo sopralluogo, il Sindaco aveva emesso un'ordinanza che disponeva il ricovero di gran parte degli animali presso strutture ad hoc e che, nel corso degli ultimi due controlli, il personale intervenuto aveva constatato il persistere delle medesime condizioni antigieniche nonché la presenza di cani affetti da varie patologie o eccessivamente denutriti.

Il Tribunale, dopo aver riassunto i contenuti dei sopracitati sopralluoghi, aveva poi evidenziato l'inconsistenza delle tesi difensive, osservando come non vi fossero elementi atti a far ritenere l'inattendibilità di quanto verbalizzato dagli operanti e come le circostanze accertate non fossero state manifestamente smentite dagli indagati, i quali si erano soltanto limitati a rivendicare la loro buona fede.

Inoltre, il Tribunale aveva chiaramente specificato che, se gli animali non fossero stati sottratti ai ricorrenti, questi avrebbero sicuramente continuato a mantenerli nelle medesime condizioni e che l'esecuzione di opere, volte a garantire condizioni di vita più adeguate ai cani, non risultavano documentate da una certificazione dell'ASL (la quale aveva attestato solo l'idoneità di una stalla per l'allevamento di animali diversi dai cani) bensì da una dichiarazione di un geometra, documento non idoneo a far ritenere venuta meno la necessità del vincolo reale.

Alla luce di quanto sopra descritto, la Corte ha quindi rigettato in toto il ricorso, constatando la sussistenza di una potenziale condotta di reato ex art. 544 ter c.p. idonea ad infliggere sofferenze e sevizie ai cani, appurando inoltre che la gravità della situazione era tale da essere incompatibile con un'eventuale buona fede in capo ai ricorrenti.

Federico Mauri

Pubblicato il 13 settembre 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



32837/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. MARIO GENTILE

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 1543/2013

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 14472/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROTA MICHELE N. IL 14/09/1967

DE MARIA ELENA MARIA N. IL 04/04/1961

avverso l'ordinanza n. 500006/2013 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del
28/01/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *L. Policeo*
ammendamento su rinvio

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, con ordinanza del 28.1.2013, ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza, in data 10.1.2013, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale medesimo aveva rigettato la richiesta di dissequestro di quattordici cani adulti e di sei cuccioli sottoposti a vincolo reale nell'ambito di un procedimento che vede indagati **Michele PROTA** e **Elena Maria DE MARIA** del reato di cui all'art. 544-ter cod. pen.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge, lamentando che il provvedimento in esame avrebbe preso in considerazione la mera sussistenza del *fumus* del reato ipotizzato senza alcun riferimento alle concrete risultanze processuali concernenti le effettive modalità di detenzione degli animali, non corrispondendo al vero che tutti i cani fossero detenuti in spazi inferiori agli otto metri quadrati per animale adulto, esposti alle intemperie ed affetti da patologie o da magrezza evidente, avendo le produzioni difensive dimostrato una diversa situazione generale e giustificato le condizioni di alcuni animali.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano la insussistenza degli elementi costitutivi del reato, desumibile, per ciò che concerne l'elemento oggettivo, dalle effettive condizioni di detenzione degli animali non considerate dai giudici del riesame e, riguardo all'elemento soggettivo, per la non dimostrata presenza del dolo.

Osservano, a tale proposito, che la condotta descritta nel provvedimento impugnato non contiene riferimenti a condotte concernenti sevizie, comportamenti, fatiche o lavori, limitandosi a richiamare, in generale, condizioni di vita incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali riconducibili, piuttosto, alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen.

4. Con un terzo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge rilevando che, non potendosi ravvisare, nei fatti oggetto di provvisoria incolpazione, il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., bensì la contravvenzione contemplata dall'art. 727 cod. pen., la misura reale non sarebbe giustificata dalla finalità di confisca, essendo tale misura di sicurezza prevista dall'art. 544-sexies solo per i



delitti ivi richiamati.

Aggiungono, inoltre, che risulterebbe insussistente anche il *periculum in mora*, essendo stata dimostrata l'intenzione di provvedere ad una migliore sistemazione delle aree destinate agli animali ed ottenuto il rilascio, per alcuni locali destinati ad accogliere equini, ovicaprini e bovini, delle necessarie autorizzazioni.

Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Nel primo motivo di ricorso viene sollevata la questione concernente i limiti della cognizione dei giudici del riesame, lamentando i ricorrenti una non completa valutazione delle emergenze processuali offerte al Tribunale delle deduzioni difensive, mentre nel secondo motivo di ricorso analoghe considerazioni vengono svolte anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

L'ambito di operatività della competenza del giudice del riesame è stato compiutamente delimitato dalla giurisprudenza di questa Corte, ricordando che esso concerne la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, dovendosi invece limitare al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SS. UU. n. 7, 4 maggio 2000 ed altre succ. conf.), pur permanendo l'obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "*fumus*" del reato contestato (Sez. III n. 27715, 16 luglio 2010 ; Sez. III n. 18532, 17 maggio 2010).

Si è anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del *fumus* del reato ipotizzato (ex pl. Sez. IV n. 15448, 20 aprile 2012; Sez. III n. 27715\ 2010 cit.; Sez. III n.

26197, 9 luglio 2010; Sez. III n. 18532\ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti).

6. Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall'estendersi ad ogni questione prospettata dall'indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla fondatezza del *fumus* del reato.

Il principio di diritto è stato successivamente riaffermato, con l'ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell'apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "*fumus commissi delicti*" (Sez. III n. 19331, 17 maggio 2011; Sez. III n. 7242, 25 febbraio 2011 non massimate).

7. Quanto alla valutazione sull'elemento psicologico, si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del *fumus* del reato può riguardare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. III n. 16497, 11 aprile 2013, Sez. II n. 2808, 21 gennaio 2009; Sez. IV n. 23944, 12 giugno 2008; Sez. I n. 21736, 4 giugno 2007. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

8. Ciò posto, deve rilevarsi come i giudici del riesame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, abbiano fatto buon uso dei principi appena richiamati.

Invero, nel provvedimento impugnato viene dato compiutamente atto delle risultanze investigative, illustrando nel dettaglio gli esiti di ripetuti sopralluoghi effettuati (due nel mese di luglio 2012, uno a fine novembre e l'ultimo nei primi giorni di dicembre dello stesso anno) presso la cascina dei ricorrenti, evidenziando le condizioni in cui gli animali erano detenuti: spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio delle feci.

Viene altresì specificato che, dopo il secondo sopralluogo, il sindaco del comune di Vinovo aveva emesso un'ordinanza con la quale disponeva il ricovero di gran parte degli animali presso strutture apposite e che, anche negli ultimi due controlli, il personale intervenuto aveva constatato il perdurare delle medesime condizioni nonché la presenza di cani affetti da diverse patologie o in stato di



eccessiva magrezza.

Il puntuale richiamo agli esiti dei reiterati sopralluoghi è accompagnato dall'esame critico delle doglianze difensive da parte del Tribunale il quale, dopo averne riassunto i contenuti, ne evidenzia l'infondatezza, osservando come non vi fossero elementi atti a far ritenere l'inattendibilità di quanto verbalizzato dagli operanti e come le circostanze accertate non fossero state espressamente negate dagli indagati, i quali si erano limitati a rivendicare la loro buona fede.

Quanto all'elemento soggettivo, i giudici non mancano di osservare che i ricorrenti risultavano essere ben consapevoli delle effettive condizioni di vita cui erano costretti gli animali.

Si tratta, dunque, di uno sviluppo argomentativo che dimostra ampiamente come il Tribunale non sia affatto venuto meno all'obbligo di esaustiva verifica del *fumus* del reato ipotizzato anche alla luce delle allegazioni difensive entro il limitato ambito cognitivo attribuitogli quale giudice del riesame.

9. Parimenti corretta risulta, ad avviso del Collegio, la qualificazione giuridica della condotta che il secondo motivo di ricorso pone anche in discussione.

L'art. 544-ter cod. pen. è stato introdotto nel codice, unitamente ad altre disposizioni relative al sentimento per gli animali, dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, recante «*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*».

Esso, come è noto, sottopone a sanzione diversi comportamenti, quali il cagionare con crudeltà o senza necessità una lesione ad un animale; il sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; il somministrare ad animali sostanze stupefacenti ed il sottoporre un animale a trattamenti che procurano un danno alla salute.

Il legislatore è contestualmente intervenuto sull'articolo 727 cod. pen. restringendone l'ambito di applicazione all'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o comunque produttive di gravi sofferenze.

Parte delle condotte originariamente contemplate da tale ultima disposizione sono infatti confluite, seppure con diversa formulazione, nell'art. 544-ter cod. pen. e sono caratterizzate dalla volontarietà della condotta.

Oltre che per il diverso elemento soggettivo richiesto, i due reati si distinguono per le finalità perseguite, in quanto il riferimento all'abbandono ed alla detenzione impropria di cui tratta l'articolo 727 cod. pen. pare esclusivamente destinato ad assicurare che il possesso dell'animale da parte del detentore sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale

medesimo, mentre il delitto mira a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenza, lesioni o morte.

Il tenore letterale dell'art. 544-ter consente, inoltre, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità non sia richiesto per la configurazione del reato quando la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell'animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, dovendosi in tal caso operare una distinzione analoga a quella a suo tempo effettuata con riferimento all'art. 727 cod. pen. nella sua precedente formulazione (Sez. III n. 601, 29 gennaio 1997).

Quanto all'evento, deve rilevarsi che, rispetto alla lesione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è necessaria una vera e propria alterazione psicofisica dell'animale, qualificabile come «malattia», perché a differenza di quanto specificato dall'art. 582 cod. pen., rispetto agli animali non è significativamente richiesta l'insorgenza di una «malattia nel corpo o nella mente» e che una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale, pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria (Sez. III n. 5979 del 7 febbraio 2013).

10. Tale **principio** va senz'altro condiviso, con l'ulteriore precisazione che ***sebbene il concetto di lesione, nell'ipotesi contemplata dall'art.544-ter cod. pen., non debba ritenersi perfettamente sovrapponibile a quello previsto dall'art. 582 cod. pen., esso implica comunque la sussistenza di un apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.***

11. Per ciò che riguarda la sottoposizione dell'animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, deve osservarsi che la descrizione si prospetta di ampiezza tale da contemplare le situazioni più disparate (si vedano, ad esempio, Sez. III n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit. con riferimento alla costrizione di un animale all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico; Sez. III n. 26368, 6 luglio 2011, non massimata, in tema di custodia in condizioni igieniche precarie; Sez. III n. 15061, 13 aprile 2007 riguardante l'abuso nell'utilizzazione di un collare elettrico «anti-abbaio»).

Quanto all'elemento soggettivo, si è chiarito che la fattispecie in esame configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità

e della vita dell'animale sia tenuta «*per crudeltà*», mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta sia tenuta «*senza necessità*» (Sez. III n. 7661, 10 gennaio 2012; Sez. III n. 26368, 6 luglio 2011, cit.; Sez. III n. 44822, 30 novembre 2007; Sez. III n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto).

Ciò è stato successivamente ricordato (Sez. III n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit.) richiamando anche la natura di reato a forma libera della violazione in esame ed osservando come, in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, in ragione di quanto stabilito dall'art. 40 cpv. cod. pen., che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento.

12. Nella fattispecie, a quanto è dato rilevare dal tenore del provvedimento impugnato, le condizioni di custodia degli animali accertate all'esito dei sopralluoghi risultavano aver provocato ad alcuni animali lesioni, nel senso in precedenza delineato, opportunamente documentate e la detenzione era, in ogni caso, effettuata con modalità (collocazione in ambienti non adeguati, esposti alle intemperie e senza la rimozione delle feci) tali da imporre agli animali un comportamento incompatibile con le loro caratteristiche etologiche, dovendosi gli stessi necessariamente adattare alle inadeguate condizioni di vita determinate dalla condotta dei proprietari i quali, pur consapevoli del loro stato accertato nel primo sopralluogo, hanno continuato a tenerli nelle medesime condizioni, così accettando il rischio del verificarsi di più gravi eventi.

I giudici del riesame hanno pertanto correttamente ritenuto astrattamente configurabile il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen.

13. Parimenti corretto risulta il riconoscimento del *periculum in mora*, posto in dubbio nel terzo motivo di ricorso.

La corretta collocazione dei fatti nell'alveo dell'art. 544-ter cod. pen. rende superflua ogni questione inerente la confiscabilità degli animali, espressamente prevista, per tale reato, come ricordano gli stessi ricorrenti, dall'art. 544-sexies cod. pen.

Il Tribunale ha inoltre chiaramente specificato, avuto riguardo agli esiti dei sopralluoghi svoltisi nell'arco di alcuni mesi, che se gli animali non fossero stati sottratti ai ricorrenti, questi avrebbero continuato a mantenerli nel medesimo modo e che le mutate condizioni della cascina ove gli animali erano alloggiati,





mediante l'esecuzione di opere di miglioria, non risultavano documentate da una formale certificazione dell'ASL, la quale aveva attestato esclusivamente l'idoneità di una stalla per l'allevamento di animali diversi dai cani, bensì da una dichiarazione di un geometra, privato cittadino, non idonea a far ritenere venute meno la necessità del vincolo reale.

Risulta dunque evidente anche l'infondatezza di tale ultimo motivo di ricorso.

14. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 27.6.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Saverio F. MANNINO)

